

**COMUNE DI SOLFERINO**  
**Provincia di Mantova**

**N. 3 R.D.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 20:00 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	FELCHILCHER GABRIELLA - SINDACO	Presente	
2.	PASINI GINO - CONSIGLIERE	Presente	
3.	RAGGI FRANCESCA - CONSIGLIERE	Assente	
4.	PERRICONE PATRIZIA - CONSIGLIERE	Presente	
5.	VIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
6.	CASTELLETTI ANDREA - CONSIGLIERE	Presente	
7.	MACCARINELLI EMANUELA - CONSIGLIERE	Presente	
8.	POZZATO ALESSANDRO - CONSIGLIERE	Assente	
9.	BIGNOTTI GERMANO - CONSIGLIERE	Assente	
10.	BENEDETTI FRANCO - CONSIGLIERE	Assente	
11.	MUTTI MARIANGELA - CONSIGLIERE	Presente	
	TOTALE	7	4

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE, Paolo Coppola;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra GABRIELLA FELCHILCHER, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

### **Punto n. 3 dell'odg: Approvazione Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI.**

**Entra il consigliere Bignotti: ora sono presenti otto consiglieri.**

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, introduce brevemente il punto ed invita il dott. Massimo Zanichelli di Mantova Ambiente S.r.l. a relazionare il Consiglio.

Il dottore Zanichelli sottolinea come il regolamento sia stato modificato per recepire la nuova normativa in materia di privacy, regolamento UE 679 del 2016, oltre alla istituzione della categoria 90 delle attività produttive, e della fattispecie di tassazione del bed breakfast in applicazione norma regionale, il tutto con effetto retroattivo dall'1.1.2019.

Il Sindaco, Gabriella Felchilcher, constatata l'assenza di interventi mette pertanto in votazione il punto che viene approvato a maggioranza con sei voti favorevoli ed il voto contrario dei consiglieri Mutti e Bignotti, analogo esito per votazione su immediata eseguibilità.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Fatti propri** l'illustrazione e gli interventi succeduti;

**VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la suddetta imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la già citata tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 704, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**DATO ATTO** che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**VISTO** il comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: "668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

**VISTO** il DM 20/04/2017 pubblicato in GU n. 117/2017 in attuazione di quanto stabilito all'art. 1, comma 667 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), che, in particolare, stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**VISTO** il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale", commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Mantova;

**DATO ATTO** che nel territorio comunale è attiva dall'anno 2014 la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

**VALUTATA** l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

**DATO ATTO** altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, con il Regolamento per il Corrispettivo si procede, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;

**RILEVATO** che nel Regolamento viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori agevolazioni tariffarie ai sensi l'art. 1, comma 660 della L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**RICHIAMATO** il comma 682 della Legge n.147/2013 in merito alla potestà regolamentare del Comune;

**RICHIAMATO** altresì il comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della tariffa corrispettiva ex art.1 comma 668 L.147/2013 in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** il testo attualmente vigente del comma 688 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16 del 06.03.2014 il quale stabilisce che "Il

versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;

**ESAMINATO** lo schema di regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art.1 commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a cura del competente ufficio comunale, costituito da n. 37 articoli e n. 6 allegati, compiegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti e di prelievo per la loro gestione;

**DATO ATTO** che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata è affidato alla società Mantova Ambiente Srl;

**RITENUTO**, pertanto, di avvalersi della possibilità di cui al succitato comma 668, di assegnare a Mantova Ambiente Srl la gestione amministrativa della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art.1 comma 668 della legge n° 147/2013;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01.01.2019, in virtù di quanto previsto alle sopra richiamate disposizioni normative;

**ATTESA** la necessità di abrogare ogni precedente disposizione in materia, contraria al presente Regolamento, in particolare quanto previsto dal regolamento Comunale della IUC per la sola parte relativa alla Tari, approvato con delibera n. 19 del 22 maggio 2014 e modificato con deliberazione n° 16 del 27 giugno 2015 nonché la propria deliberazione CC n. 02 del 19/02/2018;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Settore interessato;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

**VISTE** le nuove disposizioni relative al trattamento dei dati personali il cui titolare del trattamento dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è il Gestore del servizio;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**RITENUTA** la nuova proposta meritevole di approvazione;

**Con votazione** favorevole n°6 (otto) consiglieri, contrari n°2 (consiglieri Bignotti e Mutti); legalmente presenti e votanti n°8 consiglieri;

**D E L I B E R A**

- 1. DI** dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI** approvare il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art.1 commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto a cura del competente ufficio comunale, costituito da 37 articoli e n. 6 allegati, compiegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI** dare altresì atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019 ed abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate con deliberazione CC n. 02 del 19/02/2018;
- 4. DI** dare atto che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 5. DI** inviare copia della presente deliberazione al Gestore del pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 7. DI** dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia sui rifiuti e sul prelievo per la loro gestione;
- 8. DI** inviare copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste dalla nota prot. n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze citata in premessa;
- 9. DI** dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito del comune di Solferino per 15 giorni consecutivi ([www.comune.solferino.mn.it](http://www.comune.solferino.mn.it)) e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 10. DI** dichiarare il presente atto, a seguito di votazione con voti favorevoli n°6, contrari n°2 (consiglieri Bignotti e Mutti), presenti e legalmente votanti n. 08 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000.

**DELIBERA**

**C. C. N. 3 del 31-01-2019**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI.**

**AREA AMMINISTRATIVA**

Visto con parere Favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, D.Lgs 267/2000, si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità tecnica :           **PARERE Favorevole**          

---

Lì 31-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Fabio Bottura

---

---

**AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, D. Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità contabile:           **PARERE Favorevole**          

---

---

Lì 31-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to PAOLA GIUBELLI

---

---

**Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012**

Parere ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d. del D.lgs. 267/2000: <b>Favorevole</b>	Il Segretario Comunale avv. Paolo Coppola
---	--

Letto confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to GABRIELLA FELCHILCHER

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Paolo Coppola

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12-02-2019 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
li 12-02-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Paolo Coppola

---

---

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

li 22-02-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Paolo Coppola

---

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Paolo Coppola

---

---